

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1586**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato MARENGHI***Annunciata il 20 aprile 1955*

**Modificazione dell'articolo 229 del Testo unico delle leggi sanitarie  
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 20 luglio 1952, n. 1007, è stato modificato l'articolo 228 del testo unico del 27 luglio 1934, n. 1265, al fine di snellire le pratiche burocratiche relative alla approvazione dei progetti per la costruzione di acquedotti civili. Tale legge infatti attribuisce al medico provinciale la facoltà — prima demandata al Consiglio provinciale di sanità — di esprimere il parere sui progetti di acquedotti civili fino ad un importo di lire 20 milioni. Il parere può essere così espresso in poco tempo ciò che non avveniva prima della promulgazione della legge sopracitata quando doveva pronunciarsi il Consiglio provinciale di sanità — presieduto dal prefetto — che normalmente si riunisce poche volte l'anno.

Le provvidenze della legge 20 luglio 1952, n. 1007, non sono purtroppo state estese all'articolo 229 dello stesso testo unico delle leggi sanitarie, il quale tratta la materia relativa agli acquedotti rurali. Da ciò ne deriva che

mentre per gli acquedotti civili, quasi sempre di importi rilevanti, è sufficiente il parere del medico provinciale, per gli acquedotti rurali, opere generalmente di costo inferiore, occorre ancora quello del Consiglio di sanità, con notevole dispendio di tempo.

La legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani e con la quale possono finanziarsi progetti di acquedotti essenzialmente rurali, spesso diventa inoperante in questa delicata branca di applicazione, perché i progetti relativi alla costruzione dei predetti acquedotti restano giacenti per lungo tempo in attesa del referto del Consiglio provinciale di sanità.

È al fine di accelerare l'istruttoria anche delle pratiche inerenti agli acquedotti rurali, opere di interesse sociale che vengono costruite particolarmente nelle aree maggiormente depresse, che si è predisposta la presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE****ARTICOLO UNICO.**

L'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali, consi-

derati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e di quelle a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale, e del Consiglio superiore di sanità se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano più province ».